

PROGETTO DI FUSIONE

1) Tipo, denominazione e sede degli Enti interessati dall'operazione e forma della fusione

CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA INTERPROVINCIALE DEL VENETO con sede legale in Padova, Passaggio Piscopia Corner, 10, C.F. 80002110296, (in sigla CEIV); Ente Bilaterale Incorporante;

CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO - CASSA EDILE POLESANA con sede in Rovigo, viale Porta Po, 87, C.F. 80002110296 (in sigla CEP); Ente Bilaterale Incorporando.

Il presente progetto prevede la realizzazione di un'operazione di fusione per incorporazione di CEP in CEIV.

La presente fusione avviene ai sensi dell'articolo 42 bis c.c. e, data la particolare natura giuridica degli Enti coinvolti, non esistendo soggetti detentori di quote o di partecipazioni, non risultano applicabili né le norme in materia di fusione a seguito di acquisizione per indebitamento di cui all'articolo 2501 bis c.c., né le norme dettate in materia di rapporto di cambio, modalità di assegnazione di quote, data dalla quale tali quote partecipano agli utili e trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi, con conseguente esclusione, altresì, della predisposizione delle relazioni di cui agli articoli 2501 quinques e sexies c.c..

2) Oggetto sociale degli Enti interessati alla fusione e modifiche allo statuto dell'Ente incorporante

CEIV è lo strumento per l'attuazione, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l. - U.I.L., F.i.l.c.a. - C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.- C.G.I.L.), nonché fra l'Associazione dei Costruttori Edili ed Affini ("Parte datoriale") e la Fe.n.e.a.l. - U.I.L., F.i.l.c.a. - C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.- C.G.I.L. ("Parte sindacale").

La Cassa Edile provvede a:

- a) gestione dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia;
- b) prestazioni di previdenza ed assistenza;
- c) ogni altro compito congiuntamente affidato, sulla base di contratti e accordi collettivi, dalle Associazioni e Federazioni nazionali o dalle Parti Sociali Territoriali.


CEP è lo strumento per l'attuazione, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l. - U.I.L., F.i.l.c.a. - C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.- C.G.I.L.), nonché fra l'Associazione dei Costruttori Edili ed Affini ("Parte datoriale") e la Fe.n.e.a.l. - U.I.L., F.i.l.c.a. - C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.- C.G.I.L. ("Parte sindacale").

La Cassa Edile provvede a:

- a) gestione dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia e riposi annui, e quant'altro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) erogazione di prestazioni di previdenza ed assistenza a favore dei propri iscritti;
- c) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali e Territoriali.

Lo statuto di CEIV con le modifiche conseguenti alla fusione sarà quello riportato nell'allegato A) che recepisce le modificazioni di seguito precisate:

- **Costituzione e sede** - All'art. 1, primo capoverso, dopo la parola "Padova", aggiungere "Rovigo"
- **Convocazioni e deliberazioni del Comitato di Gestione** - All'art. 13, penultimo capoverso, dopo la parola "presenti" aggiungere "salvo che per ridurre giorni e orario di apertura delle sedi operative che forniscono i servizi alle imprese e ai lavoratori, in tal caso è richiesta la maggioranza dell'85 (ottantacinque) per cento dei



membri aventi diritto” e alla fine dell’art. 13, aggiungere “Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere consentita l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.”

- **Attribuzioni del Consiglio Generale** - All’art. 16, terzultimo capoverso, dopo la parola “presenti” aggiungere “salvo che per delibere di costituzione di riserve di patrimonio netto con destinazione specifica o di loro utilizzo per finalità diversa, in questo caso è richiesta la maggioranza dell’85 (ottantacinque) per cento dei membri presenti”
- **Collegio sindacale** - All’art. 19, settimo capoverso, dopo “senza formalità di procedura.” Aggiungere “Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza, in tal caso si applica l’art. 13.”

3) **Rapporto di cambio – eventuale conguaglio in denaro**

non si procede alla determinazione del rapporto di cambio tra le partecipazioni ai due enti interessati dalla fusione perché gli stessi non dispongono di un capitale sociale frazionato in quote o azioni.

4) **Decorrenza degli effetti della fusione**

la fusione avrà efficacia civilistica dalle ore zero del primo giorno del mese successivo alla stipula dell’atto notarile di fusione; ai fini contabili e fiscali le operazioni dell’ente incorporando saranno imputate retroattivamente al bilancio dell’ente incorporante con decorrenza dal 01.10.2021, tenuto conto che gli enti interessati chiudono il loro bilancio annuale al 30 settembre.

5.) **Eventuali vantaggi per associati ed amministratori**

non è previsto alcun trattamento particolare in favore di categorie di associati o altri soggetti, ne è previsto alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione.

6.) **Situazioni Patrimoniali**

Le Parti rinunciano espressamente alle situazioni patrimoniali di cui all’art. 2501-*quater* c.c. ai sensi del comma 3 della citata disposizione.

Allegato A: Statuto dell’Ente incorporante

14-03-2022

